

STATUTO

Associazione ONCOLOGIA PER L'AFRICA

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, è costituita un'Associazione denominata "ONCOLOGIA PER L'AFRICA Ente del Terzo Settore" per brevità denominata anche AFRON ETS.

Oltre che nella denominazione, è fatto obbligo all'Associazione dell'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo ETS che dovrà essere contenuto in qualsiasi segno distintivo, atto, corrispondenza o comunicazione dell'Associazione.--

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

L'Associazione potrà costituire altre sedi di tipo operativo e scientifico, delegazioni ed uffici di rappresentanza in Italia e all'Estero.

TITOLO II

FINALITA' ISTITUZIONALI ED ATTIVITA'

Art. 3 - Finalità istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha carattere apolitico, apartitico e aconfessionale. L'Associazione persegue, in via prevalente ed esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 alle lettere:

- B) "interventi e prestazioni sanitarie"
- C) "prestazioni socio - sanitarie"
- D) "educazione, istruzione e formazione professionale"



a favore delle popolazioni africane colpite da tumori, allo scopo di migliorare le loro condizioni sanitarie e garantire loro il diritto alla salute.

Art. 4 - Attività

L'Associazione, per le proprie finalità istituzionali e allo scopo di rendere più efficace il perseguimento delle medesime, potrà svolgere, le seguenti attività:

- progettare e realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, allo scopo di promuovere strategie e sostenere interventi per la prevenzione e la cura del cancro in Africa;
- contribuire a rafforzare e rendere sostenibili i sistemi sanitari africani, al fine di garantire l'accessibilità e la qualità delle cure ai pazienti colpiti da tumore;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento di personale medico e paramedico africano, attraverso l'invio di volontari e di personale sanitario italiano in Africa;
- favorire l'arrivo di personale medico e paramedico africano in Italia, per approfondire le proprie conoscenze in ambito oncologico e trasferirle con profitto verso i pazienti dei loro paesi;
- sostenere, presso le popolazioni africane, campagne di informazione e prevenzione e

David Simba Fudzeu



- di educazione sanitaria, rivolte in particolar modo ai target maggiormente colpiti da tumori;
- coinvolgere le comunità nazionali ed internazionali nel finanziamento di Programmi Nazionali per il Controllo del Cancro (NOCP) in Africa;
 - sensibilizzare la società civile italiana sulla realtà sanitaria africana legata al cancro, attraverso l'organizzazione di eventi, promuovendo la solidarietà internazionale;
 - realizzare progetti di educazione allo sviluppo, rivolti anche ai giovani italiani in ambito scolastico, per avviare un percorso di conoscenza sull'Africa e sulle sue problematiche, in particolare sanitarie;
 - promuovere sul territorio nazionale italiano, campagne volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali.

Per l'esclusivo ed il miglior raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, altresì, possedere, gestire e prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti e accordi con altri enti e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi fini di solidarietà sociale o di pubblica utilità, assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge ed in genere dalle disposizioni alla stessa applicabili.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle precedenti, ad esclusione di quelle secondarie e strumentali, secondo i criteri e nei limiti concessi dalla legge.

TITOLO III GLI ASSOCIATI

Art. 5 - Associati

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Gli associati si dividono in:

- associati fondatori: si considerano tali i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- associati ordinari: si considerano tali tutti i soggetti che, impegnandosi a sostenere l'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua e con una partecipazione attiva alla vita associativa, abbiano ottenuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo, dopo la presentazione di apposita domanda di ammissione;
- associati onorari o benemeriti: si considerano tali i soggetti che, per l'importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione, abbiano ricevuto ed accettato tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Art. 6 - Modalità di ammissione degli associati

Possono richiedere di diventare associati tutti coloro che, avendo preso debita visione dello Statuto e della missione dell'Associazione, con apposita richiesta di adesione dichiarano espressamente di dividerli in pieno e intendono partecipare alle attività associative.

L'ammissione degli associati avviene su domanda scritta degli interessati presentata al Consiglio Direttivo ed accompagnata dalla presentazione di almeno due associati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

A tal fine, il Consiglio Direttivo comunica per iscritto, anche per il tramite della posta elet-

tronica, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, l'accettazione o meno della stessa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva comunicazione.

L'adesione all'Associazione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa e si mantiene rinnovando il pagamento della quota alla scadenza annuale.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, sia esso fondatore o ordinario, i seguenti diritti:

- partecipazione a tutte le attività dell'Associazione;
- diritto di voto nell'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota annuale;
- accesso alle cariche associative.

Ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali e richiedere copia, a proprie spese, tramite richiesta motivata a mezzo PEC o lettera raccomandata. L'associazione risponderà entro 90 giorni mettendo a disposizione i libri richiesti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati fondatori e ordinari sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- a versare la quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari o benemeriti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli associati fondatori e ordinari, fatta eccezione per ciò che attiene il versamento della quota associativa annuale, in quanto ad essi non richiesto.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.



Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato, a qualunque categoria esso appartenga, si perde per recesso, esclusione, decesso, ovvero estinzione nel caso di enti e persone giuridiche.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima. Gli associati che non avranno presentato per iscritto la comunicazione del recesso entro il suddetto termine saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti quindi al versamento della quota associativa.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti gravi motivi:

Stavio Tomasevic



- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- comportamento che arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- indegnità o condanna penale;
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

L'esclusione ha effetto immediato dalla data della sua notifica e l'associato che non condivide le ragioni dell'esclusione può ricorrere all'autorità giudiziaria avverso il suddetto provvedimento e secondo le disposizioni di legge applicabili.

La perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa avvenga, non dà diritto al rimborso delle quote associative versate, né ai versamenti a qualunque titolo effettuati da detti associati, né attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Organi statutari:

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

L'Assemblea potrà stabilire, per i componenti degli organi statutari, specifici emolumenti, che verranno di volta in volta quantificati nel rispetto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Ai detentori di cariche sociali spetta il rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati che, alla data dell'Assemblea, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, non abbiano presentato domanda di recesso e per i quali non sia stato notificato provvedimento di esclusione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Qualora un associato fosse impossibilitato a prendere parte all'Assemblea, al fine di salvaguardare l'effettiva democraticità dell'Associazione, egli potrà farsi rappresentare da un altro associato, conferendo a quest'ultimo apposita delega scritta.

Ciascun associato potrà essere portatore di delega di voto sino ad un massimo di 3 deleghe.

Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Essa può essere inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo (1/10) degli associati, ai sensi dell'art. 20 comma 2, del Codice civile, che devono comunicare per iscritto le ragioni della richiesta.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e ove previsto il bilancio sociale, nonché la relazione sulle attività dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulle linee generali di indirizzo dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli emolumenti degli organi statutari.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in assenza o impedimento di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo attraverso comunicazione scritta agli associati via lettera, fax o posta elettronica, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione; nella comunicazione dovranno essere specificati la data, l'ora, la sede dell'Assemblea e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata via posta elettronica, almeno 1 giorno prima.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero, e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- l'Assemblea si potrà svolgere anche esclusivamente in modalità telematica. Si precisa che non è richiesta la presenza del Presidente e del Segretario incaricato presso il medesimo luogo in ossequio, inter alia, agli orientamenti espressi dal Consiglio Notarile di Milano nelle massime n. 187 del 11 marzo 2020 e n. 200 del 23 novembre 2021;
- il Presidente dell'Assemblea dovrà essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- il Segretario deve poter percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti dovranno poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione dovranno essere specificate le modalità di collegamento.

Dario Ervino Fedrini



Ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, i rendiconti, i bilanci (ordinario e sociale), nonché i rendiconti della raccolta fondi, svolti nell'esercizio precedente, devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 12 - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere concernenti le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione, sarà sempre necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati.

Tutte le delibere adottate dall'Assemblea devono essere attestate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'Assemblea, e devono essere trascritte in apposito registro.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Di esso possono far parte esclusivamente persone maggiori di età ed è formato da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 componenti, nominati dall'Assemblea fra gli associati o anche fra persone estranee all'Associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio di competenza dell'organo e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni, decesso, assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive o altre gravi cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I componenti del Consiglio nominati per cooptazione rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica della cooptazione alla prima Assemblea degli associati utile.

Nel caso in cui decada dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade e rimane in "prorogatio" per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea che dovrà essere tempestivamente convocata dal Presidente.

Il Presidente, ovvero il Consiglio Direttivo, possono delegare ad uno o più dei Consiglieri parte dei propri poteri, compreso il potere di firma, fissandone i poteri ed i limiti.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, anche tra soggetti esterni al Consiglio, un Direttore Esecutivo, attribuendo allo stesso mansioni, poteri, deleghe e retribuzioni che riterrà più opportuni.

Il Direttore Esecutivo, eventualmente nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione.

In particolare, ha le seguenti attribuzioni:

- eleggere, al proprio interno, il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare gli associati ordinari o benemeriti;
- definire la missione e assicurare un'efficace direzione strategica;
- garantire la trasparenza e l'integrità legale, etica e finanziaria;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché la relazione di missione;
- curare l'organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività sociali;
- documentare, annualmente e con relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo, l'attività associativa svolta;
- mantenere l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative annuali;
- individuare le attività diverse da quelle di interesse generale, documentandone il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Art. 14 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l'anno: entro il 31 dicembre per la predisposizione del bilancio preventivo ed entro la fine del mese di marzo per l'approvazione della bozza di bilancio consuntivo formato da stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, da sottoporre all'Assemblea. Approva, inoltre, qualora vengano superati i limiti previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, il bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o nel caso almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta motivata.


Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in assenza o impedimento di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente mediante lettera, fax o posta elettronica, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno 1 giorno prima della riunione, con le medesime formalità.

Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni anche in audio o audio/video conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- il Consiglio Direttivo si potrà svolgere anche esclusivamente in modalità telematica. Si precisa che non è richiesta la presenza del Presidente e del Segretario incaricato presso il medesimo luogo in ossequio, inter alia, agli orientamenti espressi dal Consiglio Notarile di Milano nelle massime n. 187 del 11 marzo 2020 e n. 200 del 23 novembre 2021;
- il Presidente della riunione dovrà essere in grado di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Stefano Giovanni Furlanese



- il Segretario deve poter percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti dovranno poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione dovranno essere specificate le modalità di collegamento.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Tutte le delibere adottate durante le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere attestate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio, e devono essere trascritte in apposito registro.

Art. 15 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio, e i poteri di firma per gli atti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Su delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente ha facoltà di nominare Procuratori per singoli atti o per categorie di atti. Egli può assumere, riferendone al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali anche alle liti, attive e passive, di qualunque genere, anche arbitrali.

Al Presidente spetta:

- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo, nonché formulare l'ordine del giorno;
- curare l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza o impedimento anche di questi, al componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Qualora venga a mancare in maniera permanente il Presidente, per dimissioni o altro, il Vicepresidente assumerà di diritto la carica di Presidente ed il Consiglio Direttivo procederà a cooptazione di un nuovo consigliere ed alla successiva nomina del Vicepresidente.

Art. 16 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo esercita le funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa e svolge inoltre ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

Alla fine di ciascun esercizio, l'Organo di Controllo predisponde un'apposita relazione al bilancio consuntivo nella quale espone all'Assemblea degli associati le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra persone di adeguata professionalità scelte tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, di cui almeno uno effettivo e un supplente iscritti al Registro dei revisori legali.

Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all' art. 2397, comma 2, del Codice civile.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti nel Registro dei revisori, questi

possono svolgere altresì la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio di competenza dell'Organo. I componenti sono rieleggibili.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di consigliere.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- i componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia redatto in conformità alle linee guida previste dal D. Lgs. 117/2017;
- presenta una relazione annuale delle attività di controllo svolte all'Assemblea.

L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea degli associati e alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

Il Revisore legale dei conti

L'Associazione deve, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, in caso di superamento dei limiti previsti dalla legge, dotarsi di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti è svolta, nei casi previsti dalla legge, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, oppure dall'Organo di Controllo, purché tutti i membri risultino iscritti nel Registro dei revisori legali.

L'incarico è conferito dall'Assemblea degli associati che ne stabilisce altresì la durata


TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito da:

- eventuali somme di denaro o beni conferiti, a titolo di dotazione patrimoniale iniziale, dagli associati fondatori;
- contributi annuali dei propri associati;
- finanziamenti ottenuti a fronte di specifici progetti;
- donazioni, lasciti, elargizioni o contributi da parte di persone fisiche ovvero enti pubblici o privati;
- fondi raccolti attraverso occasionali campagne di raccolta fondi e di sensibilizzazione, ove necessario debitamente autorizzate a norma di legge;
- ulteriori redditi derivanti dal patrimonio, e dalle proprie attività istituzionali o secondarie e strumentali;
- avanzi di gestione;

Stavio Trinacis Auditor



- ogni altra eventuale entrata o acquisizione a qualsiasi titolo conseguita.

È fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse secondarie e strumentali.

Art. 18 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di marzo di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, corredato da relativa relazione dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 19 - Raccolta fondi

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, per la quale si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione potrà quindi realizzare tale attività anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e gli associati, stabilendone i poteri. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile

Art. 22 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D. Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.